

# STATUTO “ASSOCIAZIONE La Stella dei Piccoli ONLUS”

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Denominazione e segni sociali

Art. 3 Sede

Art. 4 Finalità e Attività

Art. 5 Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 6 Bilancio

Art. 7 Soci

Art. 8 Diritti e doveri dei Soci

Art. 9 Autonomi enti collegati all'associazione

Art. 10 Organi dell'Associazione

Art. 11 Assemblea dei soci

Art. 12 Consiglio Direttivo

Art. 13 Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

Art. 14 Consiglio Direttivo: decadenza dei consiglieri

Art. 15 Adunanze del Consiglio Direttivo

Art. 16 Delibere del Consiglio Direttivo

Art. 17 Consiglio Direttivo Cessazione del consigliere

Art. 18 Presidente

Art. 19 Vicepresidente

Art. 20 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 Segretario

Art. 22 Tesoriere

Art. 23 Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 24 Collegio dei Garanti

Art. 25 Referente medico scientifico

Art. 26 Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Durata dell'Associazione

Art. 28 Regolamento Generale

Art. 29 Norme di rinvio

# STATUTO “ASSOCIAZIONE La Stella dei Piccoli ONLUS”

## Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita “l’Associazione La Stella dei Piccoli Onlus”.

Tale denominazione, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

## Art. 2 -DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI

L’Associazione “La Stella dei Piccoli” è disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice civile nonché del presente statuto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I segni sociali sono: la denominazione, e l’ acronimo “La Stella dei Piccoli Onlus”. I segni sociali devono essere usati in tutte le realtà ed iniziative dell’Associazione come elemento distintivo e/o di comunicazione.

L’utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo

L’utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.

## Articolo 3 – SEDE

L’Associazione ha sede legale in via San Michele 46, 56020 Santa Maria a Monte (PI). La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo o in altra città solo con delibera dell’assemblea straordinaria.

## Articolo 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione ha struttura democratica, è apartitica, apolitica e aconfessionale, opera prevalentemente su base di volontariato e le cariche sociali sono gratuite.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L’Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) promuovere progetti di ricerca nell’ambito del laboratorio di ricerca SMILE (Stella Maris Infants Lab for Early-intervention), incluse, ma non limitate a, le ricerche sulla diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo, quali ad esempio la valutazione della motricità spontanea secondo il metodo di Prechtl, e le ricerche sull’intervento precocissimo dei disturbi del neurosviluppo.

- b) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale afferente alla Sezione di Neurologia della Prima Infanzia, con qualunque tipologia di rapporto lavorativo compreso i volontari; formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dall'Associazione;
- c) promuovere attività culturali quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari ecc. inerenti alle finalità dell'Associazione
- d) promuovere iniziative di sostegno morale, materiale e psicologico alle famiglie dei pazienti afferenti direttamente o indirettamente alla Sezione di Neurologia della Prima Infanzia della Stella Maris.
- e) promuovere attività editoriale quali pubblicazione di dispense, libri, atti di convegni, seminari, studi e ricerche sui temi inerenti l'associazione, anche mediante il sito WEB;
- f) promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi necessari per il sostentamento dell'Associazione;
- g) promuovere iniziative volte al consolidamento dell'attività associativa mediante incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro anche aperte al pubblico;

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione, che si ispira ai principi della solidarietà, potrà avvalersi dell'azione dei soci e di quanti in modo volontario offriranno la loro collaborazione, dell'opera di propri dipendenti e consulenti compatibilmente con i contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 5 del presente Statuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, da quelle di esse direttamente connesse e da quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

#### Articolo 5 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono conferiti durante la vita dell'associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative,
- b) rendite patrimoniali,
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti possono essere di ogni entità fatto salvo il versamento minimo e sono comunque a fondo perduto. Tutte le entrate di qualsiasi tipo a favore dell'Associazione siano esse costituite da beni mobili, immobili o da denaro o crediti etc., possono essere, per espressa richiesta del soggetto erogante destinati e vincolati ad un Progetto specifico. In questo caso non potranno essere distolti da tale destinazione a meno che non venga meno il progetto. L'inosservanza di tale obbligo espone il Consiglio Direttivo a responsabilità diretta nella gestione del patrimonio dell'Associazione. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, non vincolati, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### Art. 6 – BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - comma 6 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Articolo 7 – SOCI

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, e da questi accolta, ed a fronte del versamento della quota sociale una tantum da versare al momento della richiesta di associazione di € 20,00.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione possono essere: Soci ordinari, Soci beneficiari, Soci benemeriti e Soci Sostenitori.

Sono soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci Beneficiari coloro a cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

Sono soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo. I Soci Benemeriti una volta nominati sono esonerati dal versamento della quota annuale e rimangono soci a vita salvo i casi di cessazione sotto riportati.

Sono Soci Sostenitori, coloro i quali contribuiscono con prestazioni di lavoro e attività di servizio varie.

La distinzione sopra elencata tra le varie tipologie di socio ha come unico scopo la differenza in sede di Assemblea per il diritto di voto. Non hanno diritto di voto i soci sostenitori.

La menzione di Socio Benemerito potrà essere fatta nelle riunioni di Assemblea ordinaria o Straordinaria dell'Associazione o in sede di approvazione del Bilancio, tale evenienza potrà essere inserita nell'ordine del giorno alla voce Varie ed Eventuali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- per morosità; questo caso si verifica allorché il socio risulti in ritardo di oltre sei mesi dal versamento della quota sociale. Il socio sarà considerato decaduto a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo.

Per essere ammesso nuovamente in qualità di socio Ordinario, o Beneficiario dovrà presentare nuovamente richiesta scritta.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

#### Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci Beneficiari possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa al momento della richiesta di iscrizione, quella annuale ed il contributo a carico dei soci Beneficiari sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo annuale) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

#### Art. 9 - AUTONOMI ENTI COLLEGATI ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi Enti e/o parteciparvi, quali: Associazioni riconosciute o non riconosciute, Fondazioni, Cooperative Sociali, Consorzi, gruppi ed associazioni sportive, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Anche per tali Enti sussiste l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento interno ai requisiti di seguito esplicitati, analoghi a quelli previsti all'art. 6, per quanto compatibili con la forma giuridica prescelta:

- 1) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge ed inviandone annualmente copia all'Associazione;
- 2) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'Associazione;

#### Art. 10 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Responsabile di Sede (se necessario)
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Il Responsabile di Sede potrà essere istituito nel caso di apertura di sedi secondarie e allo scopo di creare un ulteriore organigramma per ogni eventuale singola Sede secondaria in modo tale che ogni sede sia gestita con lo stesso schema funzionale dell'Associazione Centrale.

Il Responsabile di sede potrà delegare le singole mansioni della Sede a soggetti interni per ottimizzarne la gestione, naturalmente rimane il solo ed unico responsabile della Contabilità della Sede e della gestione della Tesoreria della Sede. I conti accesi presso la sede secondaria saranno delegati al Responsabile e da questi gestiti, salvo l'invio della documentazione cartacea alla sede centrale. I collegamenti tra le sedi saranno assicurati da incontri almeno trimestrali tra i responsabili di sede, da pianificarsi di volta in volta presso le sedi secondarie. Alle relative riunioni dovrà essere invitato anche il Consiglio Direttivo che potrà delegare un

suo membro a partecipare. Di ogni incontro sarà redatto apposito verbale da conservare a cura del segretario nominato e di cui una copia dovrà essere inviata al Segretario del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Convoca e presiede la prima riunione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio direttivo il socio più anziano.

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto economico. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante invio di lettera a tutti i soci con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire, dopo due ore dalla prima convocazione andata deserta e verbalizzata come tale.

La convocazione potrà essere effettuata anche mediante affissione presso la bacheca di ogni Sede dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione, in questo caso la comunicazione deve essere necessariamente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ciascuna eventuale Sede Secondaria in modo tale che il Responsabile di Sede provveda alla sua affissione nella bacheca della sede. L'eventuale omissione da parte del responsabile di sede comporta la nullità della convocazione dell'assemblea e le delibere assunte sono nulle.

La comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida, considerando anche le deleghe, se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida se sono presenti almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri che formano il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Revisore dei conti;
- eleggere il Collegio dei Garanti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida, considerando anche le deleghe, se sono presenti almeno i tre quarti dei soci dell'associazione, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In nessun caso l'Assemblea si considera validamente costituita se non sono presenti almeno il triplo dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

## Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da minimo cinque membri: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'Assemblea dei soci procede alla loro elezione; in caso di parità di voti tra due o più soci si procederà alla proclamazione di quello più anziano.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto. Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Garanti
- 2) i Sindaci revisori;
- 3) qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata a fornire consulenze su materie di interesse associativo.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
3. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
4. elaborare il rendiconto economico;
5. elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
6. predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.
7. istituire Sedi Secondarie.

L'avvio di nuovi progetti è disposto dal Consiglio Direttivo compatibilmente con i fondi disponibili e con i contributi stanziati per il progetto. Ogni nuovo Progetto che non ha completa copertura finanziaria rientra nel punto 3 e deve essere portato all'Assemblea per l'approvazione. I nuovi progetti che invece hanno completa copertura possono essere portati avanti dal Consiglio Direttivo e dal Responsabile di Sede.

Presso ogni sede deve essere predisposto un bilancio preventivo, basato su i progetti in corso con lo scopo di quantificare i costi di ciascun progetto e le relative fonti di finanziamento correlate.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

#### Art. 13 – DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione e finché non sono nominati i nuovi componenti.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

#### Art. 14 – DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione per cooptazione, in questo caso nel corso del quinquennio non possono essere sostituiti per cooptazione più della metà dei componenti il Consiglio direttivo. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio con obbligo di indire immediate elezioni.

#### Art. 15 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. La convocazione può avvenire oltre che con raccomandata, con posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

#### Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CESSAZIONE DEL CONSIGLIERE

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Garanti;
- 5) il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate;

#### Art.18 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci e dura in carica cinque anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

#### Art. 19 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### Art. 20 –VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci. Sostituisce e coadiuva il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

#### Art. 21 – SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del libro Soci dell'associazione

#### Art. 22 – TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i soci. Cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio accompagnandolo da idonea relazione. La carica di TESORIERE può essere ricoperta, in mancanza di nomina da parte dell'Assemblea, anche da un membro del Consiglio Direttivo scelto da i membri stessi.

#### Art.23 –IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' nominato dall'Assemblea dei soci.

Ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

E' composto da tre membri fra i quali viene nominato un presidente.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

#### Art.24- COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti dall'assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica cinque anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. Il Collegio dei Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione cautelativa da socio, in attesa della decisione sul ricorso, eventualmente proposto all'Assemblea da parte del socio.

#### Articolo 25 – REFERENTE MEDICO SCIENTIFICO

Il Referente medico scientifico è nominato, dal Consiglio Direttivo, tra persone anche non Socie, purché in possesso di particolari competenze su incarico conferito a tempo e, se del caso, retribuito.

Il Referente medico scientifico ha i seguenti compiti:

- 1) contribuire alla individuazione delle terapie e i trattamenti più opportuni per ogni singolo bambino o assistito dall'Associazione seguendone l'andamento;
- 2) contribuire alla realizzazione delle linee operative dell'Associazione per quanto riguarda gli aspetti medico scientifici, nonché supportare il Presidente e il Consiglio Direttivo su specifiche materie, ove dagli stessi richiesto;
- 3) proporre e contribuire ad organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sui temi della disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale;

#### Art. 26 – MODIFICA STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'assemblea Straordinaria è valida, considerando anche le deleghe, se sono presenti almeno i tre quarti dei soci dell'associazione, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In nessun caso l'Assemblea si considera validamente costituita se non sono presenti almeno il triplo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Articolo 27 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

#### Articolo 28 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

#### Articolo 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti non commerciali e, più specificatamente, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di promozione sociale.